

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci

numero 61 del 20/03/2007

Ai sensi dell'Art.8 del Regolamento

Titolo Determinazione del gettone presenza per l'attività esercitata dai Componenti dei Comuni in seno all'Organismo Tecnico di Ambito ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento di Nidi d'infanzia

Il giorno venti del mese di marzo duemilasette

alle ore 15.30

prima convocazione presso Settore Politiche Sociali Comune Pordenone Via S. Quirino 5

Presenti

Giovanni ZANOLIN - Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone
Laura SARTORI - Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons
Maurizio ARBAN - Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia
Emanuela NAIBO - Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano
Nerina GIUSTI - Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino
Miralda LISETTO - Responsabile dell'Ambito Urbano 6.5
Maria BONATO - Coordinatore dei Servizi Sociali dell'A.S.S. n.6
Lucio BOMBEN - Direttore Distretto Ambito 6.5
Adriana PREDONZAN - Direttore del Settore Politiche Sociali - Comune di Pordenone
Paolo VILLARECCI - Ufficio Direzione e Programmazione Ambito Urbano

Il Presidente, dichiarato che la prima convocazione è andata deserta, previa verifica delle deleghe di aventi diritto al voto, constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.

Visto l'art. 6, comma 2, lettera d, della Legge. 08/11/2000 n. 328 che individua tra le funzioni dei Comuni quella di partecipare al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali;

Visto l'art. 3 della L.R. 17/08/2004 n. 23 che riconosce l'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale come uno degli organismi di rappresentanza degli Enti Locali preposti alla programmazione sanitaria, sociale e sanitaria;

Visto l'art. 17, comma 1, della L.R. 31/03/2006 n. 6 che individua l' Ambito Distrettuale quale soggetto associato per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni, territorialmente aggregato su dimensione del Distretto Sanitario di cui all'art. 21 della L.R. 20/08/1994 n. 12;

Visto l'art. 18, comma 2, della L.R. 31/03/2006 n. 6 che individua le forme di collaborazione tra i soggetti convenzionatisi per la realizzazione del Servizio Sociale dei Comuni, nonché le forme di delega da attribuire all'Ente Gestore;

Visto l'art. 20 commi 2 e 3 della L.R. 31/03/2006 n. 6 che definiscono i componenti con diritto di voto ed i partecipanti invitati alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale;

Visto l'art. 20 comma 5 della L.R. 31/03/2006 n. 6 che definisce le attività svolte dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale;

Visto l'art. 20, comma 4, della L.R. 31/03/2006 n. 6, che stabilisce il carattere vincolante delle deliberazioni concordate in sede di Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale nei confronti dei soggetti convenzionatisi per l'istituzione del Servizio Sociale dei Comuni;

Visto l'art. 20, comma 7, della L.R. 31/03/2006 n. 6, che prevede la disciplina del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale tramite regolamento interno approvato dall'Assemblea medesima;

Premesso che, in base a normative regionali vigenti precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 31/03/2006 n. 6, il Comune di Pordenone designato Ente Gestore, con Deliberazione consiliare n. 115 del 15 dicembre 2003, ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Pordenone e i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino, associatisi nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, i quali, successivamente, hanno provveduto a recepirla con atti propri e premesso che detta Convenzione costituisce Atto non rogato dal Segretario Generale del Comune di Pordenone n. 5203 del 22/04/2004;

Considerato infine che l'art. 15 dell'attuale convenzione ha previsto la validità fino all'emanazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di una Legge applicativa della L. 08/11/2000 n. 328, ovvero della L.R. 31/03/2006 n. 6 pubblicata nel Supl. Straord. N. 3 del 07/04/2006 al B.U.R. n. 14 del 05.04.2006, la quale, all'art. 66, stabilisce che le nuove convenzioni del Servizio Sociale dei Comuni, coerenti ai nuovi dettati, sono da adottare entro un anno dalla data della sua entrata in vigore;

Considerato che, in base a precedenti normative, l'Assemblea dei Sindaci in data 17.9.2004 ha approvato lo schema ed i testo del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 e che, successivamente, i Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino hanno espresso parere favorevole al Regolamento proposto;

Considerato infine che l'Assemblea dei Sindaci, con determinazione n. 8 del 25/07/2005 ha definitivamente adottato il "Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5";

Premesso inoltre che:

la L.R. 18 agosto 2005 n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia", ha disciplinato la realizzazione, la gestione, la qualificazione ed il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici e del privato sociale e privati a favore dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie; ha stabilito i requisiti generali necessari ai fini dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema educativo, attribuendo ai Comuni ove sono ubicati, il titolo a rilasciarne l'atto di autorizzazione; ha disciplinato le modalità di verifica per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento;

la legge sopracitata ha stabilito che i Comuni, in forma associata negli Ambiti Distrettuali, esercitano funzioni di vigilanza, consistenti nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture e dei servizi educativi, e nella verifica della qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate; ha riconosciuto nella gestione associata dei Comuni la forma d'esercizio della programmazione locale del sistema integrato, della gestione di servizi ed in particolare delle attività di autorizzazione, vigilanza ed accreditamento; ha stabilito che, fermo restando la responsabilità amministrativa dei Comuni, le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi e delle strutture educative, nonché delle modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza, siano definite con apposito regolamento;

la Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 299 del 20 febbraio 2006 ha preliminarmente approvato il "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia, ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, articolo 13, comma 2, lettera a) e d)";
il Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2006, n. 87/Pres, pubblicato sul B.U.R. della Regione Autonoma FVG del 12 aprile 2006, n. 15 ha approvato il Regolamento sopra citato, poi modificato con Deliberazione della Giunta Regionale FVG n. 2088 del 8 settembre 2006;
il Decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2006, n. 293/Pres., pubblicato sul B.U.R. della Regione FVG del 25 ottobre 2006, n. 13 ha approvato la relativa modifica al Regolamento citato;

con nota del 13 aprile 2006 prot. 2809/D.1/06, l'Assessorato alla Salute e Protezione Sociale della Regione Autonoma FVG, nelle more dell'emanazione delle nuove norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, ha ritenuto opportuno che, presso gli Ambiti Distrettuali, fosse istituito un Organismo Tecnico deputato a sostenere i Comuni in fase di istruttoria per la concessione delle autorizzazioni di cui alla L. R. 18 agosto 2005 n. 20, art. 18, invitando pertanto i Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci e i Direttori Generali delle Aziende per Servizi Sanitari a sostenere l'applicazione della normativa regionale;

la Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale, conseguentemente, ha stabilito che per svolgere tali funzioni l'Organismo Tecnico sia costituito dal Responsabile tecnico amministrativo del SSC o suo delegato, da un coordinatore pedagogico o un coordinatore di nido d'infanzia designato dai Comuni; da un operatore del settore igienico sanitario operante nel territorio d'Ambito, designato dalla Azienda per i Servizi Sanitari; da un tecnico del settore edilizio con esperienze specifiche sui servizi per l'infanzia designato dai Comuni;

con nota dell'8 maggio 2006 prot. 10210/SPS, la Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale ha richiesto la nomina di un ulteriore componente in seno all'Organismo Tecnico da individuare tra figure tecniche comunali dei Servizi educativi o di istruzione;

l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, con deliberazioni n. 30 del 03 aprile 2006 e n. 49 del 19 ottobre 2006 ha istituito l'Organismo Tecnico di supporto ai Comuni per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia e altri servizi integrativi;

con determinazioni n. 93 del 31 maggio 2006 e n. 243 del 13 novembre 2006 il Comune di Pordenone - Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - ha istituito con atto formale l'Organismo Tecnico;

è in fase di conclusione la redazione del "Regolamento dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 concernente il procedimento amministrativo relativo alla concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema educativo di cui alla L.R. 20/2005" il quale, all'art. 15 "Rimborso ai Comuni per l'attività svolta dai componenti" prevede che sia l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 a stabilire l'importo del gettone orario di presenza giornaliera da rimborsare all'Amministrazione cui fa capo proprio personale impegnato nelle attività svolte dall'Organismo Tecnico;

che, per rendere operativa l'applicazione della Deliberazione n. 61 del 30/03/2007 concernente i "Parametri e Criteri di riparto delle risorse finanziarie", per quanto riguarda la gestione associata 2006 del Servizio Sociale, occorre definire la quantificazione monetaria delle attività esercitate dall'Organismo;

tutto ciò premesso,

Su proposta del Presidente dell'Assemblea, Dott. Giovanni Zanolin, con voti palesemente espressi dai presenti aventi diritto di voto;

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Urbano 6.5. delibera ed approva la deliberazione

numero **61** del **20/03/2007**

Titolo Determinazione del gettone presenza per l'attività esercitata dai Componenti dei Comuni in seno all'Organismo Tecnico di Ambito ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento di Nidi d'infanzia

L'Assemblea dei Sindaci, all'unanimità, delibera che l'attività esercitata dai Componenti dei Comuni in seno all'Organismo Tecnico, a copertura dei costi sostenuti dalle Amministrazioni dei Comuni dell'Ambito, sia rimborsata dal Comune Ente Gestore, applicando le detrazioni a monte del riparto finanziario ai comuni, previsto al punto 6.1 dei "Parametri e Criteri di riparto delle risorse finanziarie", per la gestione associata del Servizio Sociale.

L'importo del gettone orario di presenza giornaliera da rimborsare all'Amministrazione cui fa capo il componente è stabilito in 20,00 € orarie. L'accantonamento massimo stabilito per il rimborso dei costi sostenuti dai Comuni è fissato in 3.200,00 €.

L'Assemblea dà mandato al Responsabile Tecnico amministrativo dell'Ambito Urbano 6.5 di provvedere all'esecutività della presente deliberazione predisponendone gli atti conseguenti.

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Dr. Giovanni Zanolin
Assessore alle Politiche Sociali

Il Responsabile Tecnico Amministrativo
dell'Ambito Urbano 6.5
Dott.ssa Miralda Lisetto